

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 108

6 dicembre 2022

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI AMICO, MALETTI, SONCINI, ZAPPATERRA, RONTINI, COSTA, MONTALTI, ROSSI, COSTI, MORI, PILLATI, MUMOLO, GERACE, DAFFADÀ, BULBI, SABATTINI, CALIANDRO, MARCHETTI Francesca

**NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE,
DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA**

Oggetto assembleare n. 6087

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

RELAZIONE

Le istanze popolari e civili, di attivismo e di volontariato hanno segnato l'orizzonte sociale degli anni '70 e '80. Una risposta a bisogni e desideri nata e cresciuta al di fuori delle istituzioni, che poi ha cercato una sfera di legittimità pubblica promuovendo, ben prima della formulazione di leggi specifiche, ciò che oggi conosciamo come cooperazione sociale, volontariato e associazionismo di promozione sociale. Per lungo tempo questo insieme di organizzazioni è stato chiamato "non profit" e nel Codice civile è stato indicato come "enti non commerciali" fino a quando, con la riforma del 2016, ha trovato un riconoscimento giuridico diventando "Terzo settore".

L'apporto positivo delle formazioni comunitarie aveva già trovato piena legittimità nella modifica al Titolo V della Costituzione (art. 118)¹ attraverso l'introduzione del principio di sussidiarietà per lo svolgimento delle attività di interesse generale. Un concetto che richiama ciò che Raghuram Rajan, per anni capo economista del FMI, definisce "Terzo pilastro"². L'economista indiano nei suoi studi mette in discussione la convinzione diffusa che Stato e mercato siano gli unici pilastri, le uniche due istituzioni che reggono una società. Esiste invece un terzo pilastro spesso ignorato, quello della comunità, che riveste un'ampia serie di funzioni economiche e sociali. Un ambito fondato su relazioni (e transazioni) cooperative, regolate dal principio di reciprocità. Un settore destinato a crescere di importanza perché, con la progressiva automatizzazione di molte attività produttive, è proprio dalla gestione delle relazioni e dei bisogni sociali emersi nelle comunità che possono nascere le professioni di domani.

L'autorganizzazione delle persone spesso ha saputo rispondere ai mutamenti della società rendendola più inclusiva e resiliente attraverso l'innovazione sociale, un processo di cambiamento basato su strategie e idee che portano a soddisfare lo sviluppo economico e sociale di una determinata comunità di riferimento, anche in complementarità con i servizi pubblici. Gli ambiti di azione maggiormente coinvolti sono istruzione e formazione, tutela ambientale, riuso ed economia circolare, sharing economy e social housing, miglioramento delle condizioni di lavoro, valorizzazione culturale, creativa e artistica delle competenze, delle identità e dei territori. Questo modello di economia sociale e relazionale si contrappone radicalmente ai sistemi economici classici ed "estrattivi". Si tratta infatti di attivare processi di co-produzione delle risposte ai bisogni e ai desideri della collettività, in una logica collaborativa capace di valorizzare le intelligenze, le propensioni dei singoli soggetti per determinare nuovi scenari. In questo senso si può determinare uno scenario che costruisca una "interdipendenza" tra le organizzazioni che attuano il progetto, capace di valorizzare la "biodiversità" delle varie forme e attività del Terzo settore, la cui ricombinazione può offrire

¹ Art. 118: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

² Raghuram G. Rajan (2019), *The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community Behind*, Penguin (trad. it. *Il terzo pilastro. La comunità dimenticata da Stato e mercati*, Egea, 2019).

opzioni davvero innovative e rispondenti ai cambiamenti che la società richiede³. A partire dal 2008, le continue crisi economiche e pandemiche hanno favorito lo sviluppo di un'economia alternativa al lucro, fondata sulla condivisione dei bisogni e delle risorse. I dati ISTAT dell'ultimo quindicennio confermano che in Italia, mentre si assisteva alla contrazione dei fattori economici classici, si registravano la crescita e il consolidamento di un'economia sociale e redistributiva. Merito di un Terzo settore in grado di contribuire alla prosperità collettiva, sia sotto il profilo tangibile e materiale, sia per quanto concerne il benessere dei cittadini.

L'ISTAT conduce un censimento permanente delle organizzazioni non profit, rilevandone le evoluzioni in termini numerici. Se nel 2015 in Italia si contavano 336.272 soggetti, capaci di impiegare una forza lavoro di 788.126 persone, l'ultima e più recente rilevazione, pubblicata nel 2022, evidenzia l'incremento nel 2020 a 363.499 organizzazioni per 870.183 addetti, in controtendenza rispetto ad altri ambiti più "tradizionali". La stessa ricerca del 2020 per il territorio dell'Emilia-Romagna rileva 27.658 istituzioni non profit, con 82.291 addetti. Di queste la maggior parte sono associazioni, per un totale di 23.091 unità (pari all'83,48%), 881 sono cooperative sociali (3,18%), 713 fondazioni (2,57%) e 2.973 sono istituzioni con altra forma giuridica (il 10,74%). Per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici, 57.306 (pari al 69,63%) sono collocati presso le cooperative sociali, 11.981 (14,55%) nelle associazioni, 5.786 (7,03%) presso le fondazioni e 7.218 (l'8,77%) presso le altre forme giuridiche. Dal punto di vista della storicità, 13.792 tra le istituzioni non profit operanti nel 2020 in Emilia-Romagna sono state costituite prima del 2005, ma tra il 2006 e il 2020 ne sono state attivate ben 13.866. Seguendo la medesima periodizzazione possiamo anche rilevare come i soggetti dal passato consolidato impieghino 73.281 persone, mentre per quelle costituite tra il 2006 e il 2020 hanno trovato collocamento 9.016 addetti.

La ricchezza e la capillarità delle organizzazioni di Terzo settore sul territorio regionale sono un'eccellenza dell'Emilia-Romagna. Si stima che siano oltre 500mila i volontari attivi sul territorio regionale, mentre l'ISTAT, come abbiamo visto, registra 82.921 dipendenti, di cui 63mila ascrivibili alla cooperazione sociale e alle fondazioni, i due soggetti maggiormente strutturati tra gli ETS. L'attività delle oltre 27mila organizzazioni non profit ha ricadute positive anche sulla spesa pubblica. Nella recente sentenza n. 72/2022, la Corte Costituzionale ha precisato che il Terzo settore "alimenta" – con la sua stessa attività, svolta senza fine di lucro – il finanziamento della spesa pubblica, non ricorrendo al classico modello del "prelievo tributario" ma convogliando risorse private verso attività di "interesse generale": diversamente, dovrebbe essere lo Stato a raccogliere quelle stesse risorse mediante l'imposizione fiscale e a redistribuirle, con margini di inefficienza e inefficacia probabilmente maggiori.

La legge delega 106/2016, approvata nella temperie delle inchieste di "Mafia capitale", aveva come obiettivo dichiarato di "separare il grano dal loglio" e di garantire la trasparenza da parte dei soggetti non profit, che ancora non avevano ricevuto un riconoscimento giuridico se non indiretto attraverso la legge sulla disciplina fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) n. 460 del 1997. A questa norma si affiancavano le leggi sulla cooperazione sociale (L. 381/1991), sull'impresa sociale (L. 13/2005), sulle organizzazioni di volontariato (ODV) L. 266/1996 e sulle associazioni di promozione sociale (APS) L. 383/2000. Un quadro composito e dalla disciplina difforme per i diversi soggetti appartenenti a queste organizzazioni. La legge delega del 2016 ha una funzione definitoria che iscrive il Terzo settore

³ Paolo Venturi, Flaviano Zandonai, *Neomutualismo*, Egea, 2022

al rango di soggetto costituzionale, riconoscendogli il valore di svolgere attività di interesse generale in forma autorganizzata.

Uno dei decreti approvati con la legge delega è il Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), da cui discende l'intera articolazione del funzionamento delle nuove e rinnovate forme di enti di Terzo settore (ETS)⁴, il cui percorso per la piena attuazione è stato lungo e accidentato. Allo stato attuale, seppure manchino ancora alcuni decreti attuativi, la riforma del Terzo settore nazionale può dirsi vicina al suo completamento giuridico, soprattutto in seguito all'istituzione e all'attivazione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). All'emanazione della norma deve però far seguito l'applicazione della stessa. A causa di un iter non lineare, spesso rallentato da proroghe e sospensioni, gli obiettivi della riforma continuano a non essere visibili né attuabili. Con l'entrata in vigore del RUNTS, sul finire del 2021 è stato attivato il processo di trasmigrazione e consolidamento del registro, trasportando il non profit verso l'insieme degli enti di terzo settore.

Il quadro normativo oggi lascia ancora in ombra gli aspetti di valorizzazione del Terzo settore. A questo si aggiunge l'incertezza della pubblica amministrazione, in tutte le sue articolazioni, nell'applicare la nuova normativa. Riconoscere, supportare, promuovere, rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso l'attuazione di una sussidiarietà orizzontale, con il coinvolgimento del Terzo settore nelle sue plurime forme organizzative, sono i principi a cui si ispira la legge regionale. La norma si inserisce all'interno della cornice strategica del Patto per il lavoro e il clima, un progetto volto a generare lavoro di qualità, contrastare le diseguaglianze e accompagnare l'Emilia-Romagna nella transizione ecologica, contribuendo a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ricorrono infatti all'interno di quel documento programmatico numerosi riferimenti alla promozione, alla valorizzazione, al supporto e allo sviluppo del Terzo settore, nonché all'innovazione sociale. Questi processi sono anche parte del quadro di programmazione della Regione Emilia-Romagna prima nel Documento strategico regionale e successivamente nei Piani regionali per il Fondo sociale europeo Plus e ancora più in generale nella programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali che l'Unione Europea, tramite accordi di partenariato destina all'ente.

Per dare concretezza ai contenuti del Patto, la nuova legge si orienta su questi obiettivi principali: il riconoscimento e il sostegno alla rappresentanza del Terzo settore, la valorizzazione dei soggetti di sistema, il riordino e la semplificazione in alcune materie di pertinenza regionale, la legittimazione dei processi di amministrazione condivisa e il sostegno alle pratiche di innovazione sociale, la promozione e il sostegno al Terzo settore. Vengono pertanto individuati gli elementi del sistema di Terzo settore, ovvero quegli elementi di cui esso stesso si è dotato nel corso del tempo tramite gli organismi di rappresentanza, le reti associative e gli organismi unitari, i soggetti di servizio, i centri di servizio del volontariato, sostenuti direttamente dal Fondo unico nazionale (FUN) alimentato dalle fondazioni di origine bancaria (FOB), e gli strumenti di coordinamento regionale come le reti associative.

⁴ Art 1. D. Lgs. 117/2017 "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore."

Gli organismi di consultazione della Regione Emilia-Romagna vengono riformulati con l'istituzione del Consiglio regionale del Terzo settore che prenderà in esame tutte le 25 attività indicate all'art. 5 del Codice di Terzo settore. Per conseguire questo obiettivo, il Consiglio, che sostituisce l'attuale Conferenza regionale del Terzo settore, si popolerà anche di altri soggetti finora esclusi: la rappresentanza dei centri di servizio del volontariato, le fondazioni di origine bancaria, gli enti locali, l'Assemblea legislativa stessa. Il Consiglio sarà affiancato dall'Osservatorio del Terzo settore e dell'amministrazione condivisa, attraverso il quale la Regione condurrà analisi e approfondimenti sulla consistenza e sulla qualità dei soggetti iscritti al Registro unico nazionale, e rileverà i processi di amministrazione condivisa attivati sui territori. A compimento del raccordo tra Regione e Terzo settore, sarà istituita l'Assemblea annuale dove dati e rapporti saranno messi a disposizione di tutti i soggetti iscritti al Registro unico.

Inoltre, poiché le attività degli ETS si praticano a livello territoriale, è previsto il sostegno ai soggetti unitari maggiormente rappresentativi su base provinciale. Per esercitare l'amministrazione condivisa è infatti necessario valorizzare lo scambio, il confronto e l'amalgama tra forme di Terzo settore diverse tra loro, con l'obiettivo di facilitare la partecipazione agli strumenti di programmazione anche territoriale per le materie di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

La trasformazione degli enti non profit in enti di Terzo settore è ancora in corso, e per molti di questi soggetti l'iscrizione al Registro unico nazionale ha comportato un aggravio burocratico consistente. Nel riconoscere il valore di trasparenza e affidabilità degli ETS iscritti al RUNTS, la legge regionale ribadisce che per le amministrazioni pubbliche intenzionate a intrattenere rapporti amministrativi con gli ETS non sia necessario richiedere la documentazione già presentata da questi per il RUNTS.

La nuova legge regionale si pone anche come strumento di armonizzazione normativa in materia di urbanistica, edilizia, di concessione in comodato o canone agevolato di beni mobili e immobili pubblici per gli ETS di natura associativa, nonché di facilitazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee per gli stessi soggetti.

Tra le maggiori novità introdotte dal D.lgs. 117/2017, al Titolo VII ("Dei rapporti con gli enti pubblici"), rientrano le norme che si possono riassumere con il titolo di amministrazione condivisa. Agli articoli 55, 56 e 57 viene infatti indicato come, a integrazione del Codice dei contratti pubblici, l'ente possa intrattenere con gli ETS rapporti di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento. Si tratta a tutti gli effetti della messa in pratica del principio di sussidiarietà enunciato nel IV comma dell'art. 118 della Costituzione, dove si invitano gli enti territoriali a favorire l'autorganizzazione dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, le stesse elencate anche nel Codice del Terzo settore. «L'amministrazione condivisa è fondata su relazioni di collaborazione o, meglio, di condivisione, che si ispirano a un complesso coerente di valori e principi generali, quali la fiducia reciproca, la pubblicità e trasparenza, la responsabilità, l'inclusività e l'apertura, le pari opportunità e il contrasto alle forme di discriminazione, la sostenibilità, la proporzionalità, l'adeguatezza e differenziazione, l'informalità, l'autonomia civica, la prossimità e territorialità. L'amministrazione condivisa, inoltre, si contrappone idealmente al modello di amministrazione tradizionale, basato sul "paradigma bipolare" e dunque imperniato su rapporti asimmetrici, di tipo verticale, autoritativo e gerarchico. Cionondimeno, nell'ambito dei rapporti sussistenti tra i

cittadini e l'amministrazione, l'amministrazione condivisa non si sostituisce ad altri modelli preesistenti ma vi si affianca, come avviene con riferimento al modello di amministrazione tradizionale, che risulta comunque – è bene sottolinearlo – ineludibile per la configurazione dei poteri pubblici in genere, quali i poteri autorizzativi, concessori, sanzionatori e ordinatori»⁵. In particolare, la legge regionale per il Terzo settore e l'amministrazione condivisa intende tradurre in pratica questa formula teoricamente consolidata, manifesta nel Codice di Terzo settore ma ancora poco concretizzata.

Recentemente il DM 72 del 21 marzo 2021, che offre un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, ha tracciato per la prima volta le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, compresi gli istituti di co-programmazione, co-progettazione e convenzioni, conferendo a questi istituti una legittimità che la legge regionale intende recepire e declinare sul territorio. Alla luce di questi principi la Regione è quindi chiamata a redigere in chiave territoriale e di prossimità tali linee guida, facilitando l'incontro tra gli enti pubblici del territorio e il Terzo settore. Poiché si tratta di una materia inedita e innovativa rispetto alle modalità con cui la pubblica amministrazione si relaziona abitualmente con i soggetti privati, la legge regionale, promuove strumenti di formazione congiunta tra ETS e pubblica amministrazione per favorire la definizione di procedure condivise, costruire un "linguaggio comune" e una pratica uniforme. È in questa chiave che si pone anche come strumento attuativo dell'articolo 69 del D.lgs. n. 117 del 2017 "Accesso al fondo sociale europeo", istituendo un fondo dedicato per le pratiche di innovazione sociale con l'obiettivo di favorire la collaborazione tra enti locali, singoli e associati, enti del Terzo settore e altri enti pubblici e privati.

⁵ <https://www.labsus.org/glossario-dellamministrazione-condivisa/>

Il progetto di legge si compone di trentadue articoli

L'articolo 1 indica i principi della presente Legge, richiamando gli articoli 7 e 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna riconoscendo il ruolo degli Enti del Terzo settore (ETS) quale elemento caratterizzante della società regionale per lo sviluppo delle comunità locali e la risposta ai bisogni dei cittadini.

La Regione inoltre riconosce l'autonomia e l'autogoverno degli ETS e il loro ruolo positivo nella co-costruzione dell'amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118, quarto comma della Costituzione.

La Regione riconosce anche il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati, pur se non facenti parte degli ETS.

L'articolo 2 indica le finalità della Legge Regionale, ovvero promuovere e sostenere il ruolo degli ETS e le forme di cittadinanza attiva in considerazione del loro ruolo nella società regionale e la loro pluralità di forme e attività. Oltre a valorizzare e disciplinare il sistema della rappresentanza degli Enti del Terzo settore, si vuole promuovere e diffondere la cultura del volontariato e quella del dono.

Ampia importanza viene data all'integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse in funzione dell'innovazione aperta, della qualificazione della spesa e della promozione di ecosistemi stabili all'interno delle comunità, fondati sul principio di sussidiarietà orizzontale, su legami autentici di fiducia e di solidarietà e sulla produzione di forme di economia a impatto sociale.

Viene richiamata la Convenzione di Faro, così come gli obiettivi dello sviluppo sostenibile indicati nell'Agenda 2030.

Centrale è la promozione della cultura della trasparenza, della rendicontazione e della valutazione, anche degli impatti generati dalla creazione di rapporti collaborativi fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, quale tratto distintivo dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva.

L'articolo 3 esplicita l'oggetto della Legge Regionale, ovvero: la disciplina delle modalità di rappresentanza degli ETS e le sedi di confronto con la Regione; estende l'interlocuzione della Regione con gli ETS per tutte le attività dell'Art. 5 del D.lgs. 117/2017; individua buone pratiche per i rapporti collaborativi tra amministrazioni pubbliche e enti non commerciali non riconducibili agli ETS.

L'articolo 4 Indica l'ambito di applicazione: gli ETS con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

L'articolo 5 stabilisce i principi di esercizio delle funzioni amministrative per la Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e regolamentare, gli enti locali singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di competenza regionale. Indica che la Regione si impegnerà nella definizione di linee guida per le modalità di affidamento agli ETS dei servizi di interesse generale secondo i principi di trasparenza, pubblicità e ragionevolezza, promuovendo anche la "Carta della cittadinanza digitali".

L'articolo 6 stabilisce i principi di esercizio delle funzioni amministrative per cittadini ed enti associativi non di Terzo settore adottando buone pratiche basate sulla ricognizione delle norme applicabili, con l'intento di promuovere e sostenere: la partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche con modalità operative condivise; l'innovazione sociale e istituzionale; l'impegno e l'auto-organizzazione delle persone nella cura dei beni comuni; percorsi di evoluzione della cittadinanza attiva e delle forme non strutturate di volontariato e di associazionismo verso figure di enti di Terzo settore.

L'articolo 7 indica le modalità con cui la Regione riconosce l'associazione di Enti di Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna.

Parimenti indice una procedura pubblica per riconoscere gli analoghi soggetti su base provinciale, intendendo per essi gli organismi unitari maggiormente rappresentativi a cui aderiscono, in modo diretto o indiretto, il maggior numero di soggetti di Terzo settore con sede nel territorio provinciale di riferimento.

Inoltre la Regione indica che questi sono chiamati a svolgere i compiti di raccolta delle istanze degli ETS presenti sul territorio provinciale e promuovere la collaborazione tra di essi anche in collaborazione con i Centri Servizio di Volontariato.

Hanno inoltre l'obiettivo di monitorare la partecipazione degli ETS ai processi di programmazione in ambito distrettuale e le pratiche di amministrazione condivisa.

L'articolo 8 stabilisce che al fine di consolidare il sistema di servizio al Terzo settore la Regione riconosce e promuove i Centri Servizio del Volontariato perché questi possano supportare la costruzione di partnership tra enti del Terzo settore nonché il monitoraggio e l'assistenza tecnica alle progettazioni finanziate con fondi regionali e nazionali e possano attivare le risorse di volontariato sia nei casi di situazioni straordinarie ed emergenziali sia nel facilitare i rapporti con le pubbliche amministrazioni in una logica di welfare comunitario.

Infine promuovere la cultura della cittadinanza attiva in particolare fra ragazzi e ragazze ed erogare formazione e consulenza agli ETS.

L'articolo 9 stabilisce che al fine di consolidare il sistema di servizio al Terzo settore la Regione riconosce e promuove le Reti associative regionali perché queste possano coordinare la raccolta di istanze dei propri associati e ne rappresentino bisogni e proposte in relazione alle attività di interesse generale. Praticino la condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull'intero territorio regionale e seguano l'attuazione di azioni di sistema e progetti innovativi di rilevanza regionale.

Infine sviluppino le attività di controllo, autocontrollo e assistenza tecnica alle proprie basi associative.

L'articolo 10 definisce la composizione del Consiglio Regionale del Terzo settore perché le rappresentanze degli ETS possano instaurare confronto e concertazione con la Giunta Regionale circa le materie in cui gli ETS si applicano.

Il Consiglio sarà composto: dal Presidente o un suo delegato; da quattordici componenti designati secondo procedure trasparenti e democratiche, dall'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna: i componenti saranno scelti secondo modalità tali da garantire l'equa rappresentanza territoriale e delle diverse tipologie di enti del terzo

settore; da un rappresentante del Coordinamento regionale dei Centri di Servizi per il Volontariato.

Sono inoltre invitati a partecipare tutti gli assessori regionali, o loro delegati, in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, così come un rappresentante di ANCI Emilia-Romagna; un rappresentante dell'Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna; il presidente della commissione assembleare regionale competente o un suo delegato.

Il Consiglio viene costituito entro due mesi dall'insediamento dell'Assemblea legislativa e ha una durata pari alla scadenza della stessa.

L'articolo 11 indica i compiti del Consiglio Regionale del Terzo settore, ovvero esprimere pareri sulle proposte di atti normativi riguardanti il Terzo settore, formulare proposte alla Giunta regionale riguardanti il Terzo settore.

Il Consiglio collabora alla verifica dello stato di attuazione della normativa concernente i rapporti tra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni e concorre alla definizione delle strategie condivise tra gli Enti del Terzo settore e la rete dei Centri di servizio per il volontariato. Infine adotta iniziative di proposta, impulso, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di Terzo settore.

L'articolo 12 assegna alla Regione la funzione di osservatorio regionale del Terzo settore e dell'amministrazione condivisa per condurre analisi e approfondimenti sui contenuti del RUNTS e le pratiche di amministrazione condivisa, avvalendosi anche di esperti di Terzo settore individuati dalle Università regionali.

Stabilisce le funzioni dell'osservatorio che deve raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del Terzo settore ed effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Può inoltre proporre al Consiglio iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali e raccogliere gli interventi attuati per realizzare l'amministrazione condivisa.

L'osservatorio, per svolgere le proprie funzioni, può proporre al Consiglio Regionale del Terzo settore forme di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, centri di servizio per il volontariato, fondazioni di origine bancaria e ordini professionali.

L'articolo 13 istituisce l'Assemblea Regionale del Terzo settore, convocata dal Presidente della Giunta regionale, che si rivolge agli ETS iscritti al RUNTS del territorio emiliano-romagnolo, convocata di norma ogni anno.

A detta assemblea viene presentato un rapporto della Giunta regionale, elaborato sulla base delle elaborazioni dell'osservatorio.

L'articolo 14 definisce i principi comuni tra enti pubblici ed ETS nell'ambito dell'amministrazione condivisa dove i rapporti di collaborazione debbono garantire il riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

Secondo l'articolo i procedimenti amministrativi si debbono svolgere nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Terzo Settore, dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla

disciplina, statale e regionale, di settore, assicurando l'eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui in conseguenza dell'iscrizione degli Enti del Terzo settore, al Registro unico nazionale del Terzo settore.

I procedimenti qui intesi devono garantire condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli Enti del Terzo settore ed essere considerati ai fini delle attività di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale. Le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore si svolgono garantendo il rispetto del livello di tutela previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari.

Per dare corso a dette procedure in questo articolo si definisce come la Regione supporti gli enti locali, singoli e associati, mediante l'emanazione di linee guida e promuova percorsi di formazione e partecipazione, da svolgersi congiuntamente tra amministrazioni pubbliche ed ETS.

L'articolo 15 definisce come la co-programmazione, ai sensi degli articoli 56 e 57 del D.lgs. 117/2017 sia l'istruttoria condivisa tra ETS e amministrazione pubblica ed è un procedimento attivato da quest'ultima, anche su richiesta del Terzo settore.

La co-programmazione può consistere in distinti procedimenti e può svolgersi anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici.

L'articolo 16 indica i principi generali in merito al procedimento amministrativo per la co-programmazione che deve rispettare l'autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente, il coordinamento con la disciplina regionale in materia di programmazione e di pianificazione, la rendicontazione pubblica degli esiti dell'attività di co-programmazione, la considerazione della valutazione di impatto.

L'articolo 17 definisce come la co-progettazione non sia un rapporto sinallagmatico di scambio di utilità nell'esclusivo interesse delle amministrazioni pubbliche, ma consista nella condivisione di risorse di diversa natura, sulla base di scopi condivisi fra le parti, che danno vita ad un rapporto di collaborazione e co-creazione e di comunanza di obiettivi di inclusione e solidarietà, nel perseguimento dell'interesse generale e di modelli di sviluppo equilibrato, sostenibile, inclusivo.

L'attività di collaborazione attivata mediante co-progettazione, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale, realizza una cooperazione tra Enti del Terzo settore e pubblica e opera per tutta la durata del rapporto.

L'articolo 18 indica i principi in tema di procedimento amministrativo di co-progettazione che devono rispettare l'autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente, il coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale inerente le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione e la rendicontazione degli interventi e delle attività svolte.

L'articolo 19 definisce più in dettaglio le procedure secondo le quali si possano attivare procedimenti di co-progettazione mediante accreditamento purché risultino rispettati i principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, coordinamento con gli strumenti di

programmazione e di pianificazione generale, la rendicontazione degli interventi e delle attività svolte.

L'articolo 20 indica le modalità secondo le quali si possano, nei confronti delle Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato, attivare forme di convenzione ai sensi degli articoli 56 e 57 del d. lgs. 117/2017 considerando, non solo lo strumento convenzionale del "maggior favore rispetto al mercato", ma anche gli impatti generati dall'attività di collaborazione nei confronti della comunità di riferimento, purché predeterminabili in modo oggettivo *ex ante* e valutabili *in itinere* ed *ex post*.

L'articolo 21 modifica l'articolo 7 della LR 10/2000 in tema di comodato di beni immobili e mobili

L'articolo 22 definisce con quali modalità la Regione e gli altri enti pubblici possano affidare in gestione e concedere in comodato beni immobili e mobili di loro proprietà in collaborazione con gli Enti di Terzo Settore, in armonia con la LR 15/2018 "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche".

L'articolo 23 definisce con quali modalità la Regione e gli altri enti pubblici possano concedere agli Enti di Terzo Settore, con pagamento di canone agevolato, beni culturali immobili di loro proprietà.

In particolare i procedimenti per l'assegnazione devono indicare la descrizione della proposta progettuale, l'indicazione degli interventi di manutenzione, il quadro economico degli interventi compreso l'eventuale canone di concessione, la proposta di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione, la metodologia proposta con riferimento alla valutazione e misurazione dell'impatto sociale.

L'articolo 24 indica i destinatari dei contributi regionali della presente legge: l'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna; gli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale costituiti da soggetti del Terzo settore; le articolazioni regionali delle reti associative; i centri di servizio per il volontariato.

Stabilisce inoltre che la Giunta Regionale può istituire fondi di garanzia per l'accesso al credito o per l'abbattimento dei tassi di interesse per gli ETS, anche privi di personalità giuridica.

L'articolo 25 in attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017, la Regione favorisce e promuove l'accesso per gli ETS al Fondo Sociale europeo da utilizzarsi anche per la valorizzazione di beni pubblici mediante "Art-bonus" e "Social-bonus".

L'articolo esplicita come dette risorse possano essere impiegate per un'attivazione sperimentale degli strumenti di finanza di impatto.

L'articolo 26 istituisce un apposito e distinto fondo per l'innovazione sociale da impiegarsi a favore della collaborazione tra enti pubblici ed ETS. Beneficiari del fondo possono essere ETS ed enti locali.

L'articolo 27, volto a semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni temporanee, richiede agli enti pubblici di rendere noti i beni immobili o mobili disponibili e

predisposti per ospitare suddette manifestazioni, purché promosse da ETS che ne documentino la connessione con l'attività di interesse generale svolta.

L'articolo 28 dispone le modalità di agevolazione per gli ETS di natura associativa in materia urbanistica ed edilizia.

L'articolo 29 inserisce la clausola valutativa in base alla quale l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della legge e ne valuta i risultati ottenuti. In particolare, è stabilito che, con cadenza triennale, la Giunta presenti alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: evoluzione, diffusione e caratteristiche del Terzo settore nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale; interventi attuati per promuovere la rappresentanza e la partecipazione degli Enti del Terzo settore; attività svolte dai CSV e dalle reti associative; interventi attuati per realizzare un'amministrazione condivisa, nonché i percorsi di formazione e partecipativi realizzati; tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 25; iniziative finanziate dal Fondo regionale per l'innovazione sociale previsto dall'articolo 27; eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.

L'articolo 30 indica come agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse autorizzate con riferimento alla legge 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) e alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) nell'ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 8 – Cooperazione e associazionismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025, nonché dalle risorse previste in sede di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo.

L'articolo 31 definisce le Leggi Regionali da abrogare a seguito dell'approvazione della presente legge

L'articolo 32 disciplina le disposizioni transitorie

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I Finalità e principi

Art. 1 (Principi)

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 7 e 9 del proprio Statuto, favorisce le forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali, riconosce e valorizza l'autonoma iniziativa delle persone in forma singola o associata per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale nel quadro dello sviluppo civile e socioeconomico, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali. Riconosce e valorizza la funzione delle formazioni sociali attraverso la quale si esprime e si sviluppa la dignità della persona nonché la coscienza democratica, civile e sociale dei cittadini che concorrono al perseguimento del bene comune e al raggiungimento di obiettivi prioritari come la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura.
2. La Regione riconosce il ruolo degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) quale elemento caratterizzante la società regionale, in quanto fattore di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, nonché motore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini, con particolare riferimento ai più fragili, e ne sostiene lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione territoriale, con particolare attenzione alle aree territoriali più fragili e marginali.
3. La Regione riconosce l'autonomia e la funzione di autogoverno degli Enti del Terzo settore, che operano e svolgono la loro attività nell'ambito regionale, nelle forme indicate ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 117 del 2017 e ne valorizza le forme di rappresentanza e coordinamento regionale e territoriale.
4. La Regione riconosce il valore fondamentale della cooperazione sociale, dell'impresa sociale, del volontariato, della promozione sociale, nonché della mutualità, quale prerogativa degli Enti del Terzo settore, sia in quanto forme originali e spontanee di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all'interno della comunità sia in quanto forme di produzione di valore sociale ed economico finalizzate al raggiungimento di obiettivi di coesione e interesse generale.
5. La Regione riconosce l'apporto positivo degli Enti del Terzo Settore nella co-costruzione, nelle forme e con le modalità stabilite dalla presente legge, dell'amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione e come interlocutore attivo nella realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile e solidale.
6. La Regione, nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, assicura il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore.

7. Per principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della presente legge, si intende lo svolgimento di attività di interesse generale, fra quelle indicate dall'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017, sulla base della comunanza di scopo, concretamente individuato e coerente con le finalità perseguite dalla Regione e dal sistema pubblico in generale.
8. La Regione riconosce e promuove il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, filantropici e organizzazioni di volontariato anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 4 d.lgs. n. 117 del 2017, nonché tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate. Ne valorizza la partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche, anche in applicazione della disciplina vigente in materia di partecipazione, di cui alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), e ne promuove il contributo diffuso, in quanto espressioni di cittadinanza attiva e responsabilità comunitaria, anche finalizzato alla cura dei beni comuni e, in generale, al conseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU, nelle forme consentite dalla vigente normativa.
9. La Regione agisce affinché le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo settore in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche si svolgano nel rispetto dei livelli di tutela previsti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed alla normativa in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, salvaguardia del diritto ad un lavoro dignitoso, qualità e inclusione sociale.
10. La presente legge costituisce, ai sensi della vigente disciplina europea e statale, la base giuridica per il trattamento dei dati relativi alle attività poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e al Titolo II, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge. Le modalità di trattamento dei dati sono disciplinate con successivo atto della Giunta regionale.

Art. 2

(Finalità)

1. La presente legge, nel promuovere e sostenere il ruolo attivo e distintivo degli Enti del Terzo settore, nonché dei soggetti di cui all'articolo 6, operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, anche mediante relazioni collaborative con le amministrazioni pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) valorizzare e disciplinare nell'ambito delle proprie competenze il sistema della rappresentanza degli Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal Titolo II;
 - b) promuovere e diffondere, in attuazione delle discipline vigenti di settore, la cultura del volontariato e quella del dono, secondo quanto previsto dal Titolo III;
 - c) promuovere, valorizzare e sostenere il protagonismo di tutti i soggetti di tutte le età, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali che si attivano per la partecipazione alla vita di comunità, inclusiva e aperta e, in particolare, giovanile;

- d) sostenere i percorsi di trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, nelle forme di Enti del Terzo settore, previste dall'articolo 4 del d.lgs. n. 117 del 2017;
- e) promuovere e valorizzare le imprese sociali coerentemente con il d.lgs. n. 112/2017;
- f) favorire l'integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse in funzione dell'innovazione aperta, della qualificazione della spesa e della promozione di ecosistemi stabili all'interno delle comunità, fondati sul principio di sussidiarietà orizzontale, su legami autentici di fiducia e di solidarietà e sulla produzione di forme di economia a impatto sociale;
- g) favorire l'approccio alla cultura secondo i principi espressi dalla Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, ratificata dalla Repubblica Italiana con la legge del 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società; fatta a Faro il 27 ottobre 2005);
- h) contribuire al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, anche attraverso le forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, in applicazione di quanto previsto nel Titolo III;
- i) favorire e incentivare l'impiego delle nuove tecnologie anche ai fini del superamento del digital divide, infrastrutturale e di competenze, nonché del rafforzamento della coesione sociale in tutti i territori, con particolare attenzione alle aree interne o rurali e alla creazione di governance democratiche e comunitarie vere e proprie comunità digitali legate alla valorizzazione dei dati come beni comuni;
- j) favorire processi di innovazione sociale, anche nella forma di innovazione amministrativa;
- k) promuovere il contrasto alla violenza di genere, riconoscendo nell'attività dei centri antiviolenza istituiti come Enti del Terzo settore, un fattore centrale per la prevenzione, il contrasto e il sostegno alle donne vittime di violenza, in applicazione della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere);
- l) promuovere la diffusione di una cultura di parità e di contrasto alle forme di discriminazione in applicazione delle leggi regionali n. 6 del 2014 e 1 agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere);
- m) promuovere in applicazione della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) le attività di cooperazione internazionale;
- n) promuovere la cultura della trasparenza, e della rendicontazione e della valutazione, anche degli impatti generati dalla creazione di rapporti collaborativi fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, quale tratto distintivo dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva, secondo quanto previsto dal Titolo III;
- o) promuovere, nelle forme stabilite dalla disciplina di settore, l'utilizzo degli strumenti di finanza ad impatto sociale, al fine di incentivare l'attivazione di rapporti collaborativi, funzionali al conseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, e delle forme di amministrazione condivisa, previste dal Titolo III;
- p) promuovere il confronto sul tema del lavoro nell'ambito delle attività del Terzo settore per distinguere i ruoli fra lavoro dipendente o volontario rilevando anche la presenza di attività da riconoscere;
- q) promuovere l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità,

favorendo le pari opportunità e favorendo il contrasto ad ogni forma di discriminazione basata sulla condizione di disabilità, avendo a riferimento la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Pilastro europeo dei diritti sociali nonché il modello di disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita.

Art. 3

(Oggetto)

1. La presente legge in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e con riferimento alle materie di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, detta disposizioni in materia di Terzo settore e di cittadinanza attiva, in particolare:
 - a) disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli Enti del Terzo settore, nonché le sedi di confronto con la Regione e le altre autonomie locali;
 - b) disciplina le forme di sostegno e di coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui operano in relazione alle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017, nonché disciplina le forme e modalità di realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni e progetti generati dalle comunità;
 - c) cura la raccolta e l'aggiornamento di buone pratiche sul territorio regionale al fine dell'attivazione delle forme e dei rapporti di collaborazione fra le amministrazioni pubbliche ed i cittadini, singoli e associati, quale espressione di cittadinanza attiva, non riconducibile agli Enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 117 del 2017, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 117 del 2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
2. Le attività di interesse generale individuate all'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).

Art. 5

(Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione Emilia-Romagna e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e regolamentare, gli enti locali singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo, la funzione sociale e la collaborazione con gli Enti del Terzo settore nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017.
2. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi inerenti le attività di interesse generale, il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento, secondo quanto previsto dal Titolo III.
3. Il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore avviene, in ogni caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento nonché applicando il principio di economicità di cui all'articolo 81 della Costituzione.
4. La Regione promuove, sia nei rapporti di collaborazione con gli enti del Terzo settore che nella relazione con i propri enti dipendenti di cui al comma 1 e con gli Enti Locali, ferma restando la loro autonomia, l'adozione di linee guida inerenti le modalità per l'affidamento agli Enti del Terzo settore dei servizi di interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, nonché l'individuazione di criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia della prestazione e degli impatti prodotti nei diversi ambiti.
5. La Regione promuove l'effettività dei principi enunciati dalla "Carta della cittadinanza digitale", ai sensi di quanto previsto nel capo I, sezione II del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Art. 6

(Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative per cittadini ed enti associativi non di Terzo settore)

1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, regolano i rapporti con cittadini, singoli e associati, anche in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali e filantropici e organizzazioni di volontariato, anche privi di personalità giuridica, non qualificati come enti di Terzo settore ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 117 del 2017, nonché con tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate, nel rispetto della vigente disciplina di diritto civile. In particolare, adottano i provvedimenti attributivi di vantaggi economici in conformità dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e agiscono nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
2. I comuni, nei rapporti con i soggetti di cui al comma 1, perseguono le seguenti finalità:

- a) promuovere l'effettività della partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche promuovendo modalità operative condivise;
 - b) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;
 - c) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale;
 - d) sostenere l'impegno e l'auto-organizzazione delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici, e le infrastrutture sociali, la gestione dei dati e la conoscenza;
 - e) promuovere percorsi di evoluzione della cittadinanza attiva e delle forme non strutturate di volontariato e di associazionismo verso figure di enti di Terzo settore, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 117 del 2017.
3. La Giunta regionale cura la raccolta e l'aggiornamento di buone pratiche sul territorio regionale basate sulla ricognizione delle singole norme applicabili ai rapporti di cui al comma 1, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, sentito il Consiglio Regionale del Terzo Settore.

TITOLO II

Rappresentanza e partecipazione degli Enti del Terzo settore

Art. 7

(Organismi di rappresentanza territoriale)

1. La Regione riconosce, con proprio atto, l'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 117 del 2017, quale soggetto di rappresentanza unitaria, considerando sia le adesioni dirette che indirette.
2. La Regione Emilia-Romagna, sentito il Consiglio Regionale del Terzo settore, di cui all'articolo 10, riconosce e promuove gli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da Enti del Terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. A tal fine la Giunta regionale, con proprio atto, emette apposito avviso pubblico a cui possono candidarsi gli organismi unitari maggiormente rappresentativi a livello provinciale.
4. Si considerano organismi unitari maggiormente rappresentativi gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, a cui aderiscano in modo diretto o indiretto il maggior numero di soggetti del Terzo settore con sede nel territorio provinciale di riferimento.
5. Gli organismi unitari svolgono i seguenti compiti:

- a) raccolgono e rappresentano le istanze degli enti del Terzo settore presenti nel territorio di riferimento, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei tavoli di confronto e/o programmazione di livello provinciale
 - b) promuovono la collaborazione tra Enti del Terzo settore, anche ai fini della costruzione di partnership progettuali, anche in collaborazione con i CSV per le progettazioni dei bandi per l'erogazione delle risorse di cui agli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117 del 2017;
 - c) promuovono pratiche di amministrazione condivisa sul territorio provinciale;
 - d) promuovono e monitorano la partecipazione degli Enti del Terzo settore ai processi di programmazione di ambito distrettuale;
 - e) collaborano con i Centri di servizio per il volontariato nell'individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio;
 - f) collaborano con l'Osservatorio regionale del Terzo Settore nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.
6. La Regione Emilia-Romagna, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore, promuove e sostiene i processi di costituzione degli organismi associativi unitari qualora non esistenti.

Art. 8

(Centri di servizio per il volontariato)

1. La Regione riconosce il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato (di seguito anche "CSV") accreditati ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. n. 117 del 2017 nel territorio dell'Emilia-Romagna.
1. La Regione promuove i CSV nel loro fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'Organismo nazionale di controllo (ONC) ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 117 del 2017.
2. Ferme restando le prerogative di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 117 del 2017, la Regione riconosce e promuove lo svolgimento da parte dei CSV delle attività finalizzate a:
 - a) supportare la costruzione di partnership fra enti del Terzo settore nonché il monitoraggio e l'assistenza tecnica alle progettazioni finanziate a valere su fondi regionali e nazionali;
 - b) promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare fra ragazze e ragazzi, e il protagonismo giovanile nel Terzo settore, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative;
 - c) attivare e sensibilizzare le risorse di volontariato presenti sul territorio, anche nei casi di situazioni straordinarie ed emergenziali, e svolgere funzioni di raccordo e facilitazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in una logica di promozione del welfare di comunità;

- d) erogare formazione e consulenza agli Enti del Terzo settore in ordine all'attuazione della riforma di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, anche in collaborazione con le articolazioni regionali delle Reti associative di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 117 del 2017;
- e) collaborano con gli organismi unitari, di cui all'Art. 7, nell'individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio;
- f) collaborano con l'Osservatorio regionale del Terzo Settore nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.

Art. 9

(Reti associative)

1. La Regione riconosce il ruolo delle articolazioni regionali delle Reti associative di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 117 del 2017, in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti regionali.
2. La Regione in particolare riconosce le articolazioni regionali delle Reti associative nazionali in relazione alle seguenti funzioni:
 - a) coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché rappresentanza di bisogni e proposte in relazione alle attività di interesse generale svolte dagli enti affiliati;
 - b) condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull'intero territorio regionale;
 - c) attuazione di azioni di sistema, nonché di progetti innovativi di rilevanza regionale;
 - d) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo, e di assistenza tecnica nei confronti della propria base associativa;
 - e) attività di consulenza tecnica e supporto agli Enti del Terzo settore in ordine all'attuazione della riforma di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, anche in collaborazione con i Centri di Servizio per il Volontariato.
3. Fatte salve le prerogative di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 117 del 2017, le Reti associative possono concludere con i CSV di cui all'articolo 8 accordi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 10

(Consiglio Regionale del Terzo settore)

1. Gli Enti del Terzo Settore partecipano al confronto e alla concertazione con la Giunta tramite il Consiglio Regionale del Terzo Settore, di seguito denominato "Consiglio".
2. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

3. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Presidente o suo delegato;
 - b) da quattordici componenti designati, secondo procedure trasparenti e democratiche, dall'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 117 del 2017. I componenti sono scelti secondo modalità tali da garantire l'equa rappresentanza territoriale e delle diverse tipologie di enti del terzo settore;
 - c) da un rappresentante del Coordinamento regionale dei Centri di Servizi per il Volontariato di cui all'articolo 8.
4. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio gli Assessori competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, ovvero i dirigenti o funzionari regionali da essi designati.
5. Partecipano altresì al Consiglio, in qualità di invitati permanenti:
 - a) un rappresentante di ANCI Emilia-Romagna;
 - b) un rappresentante dell'Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna;
 - c) il presidente della Commissione assembleare competente o un suo delegato.
6. Il Consiglio è costituito entro due mesi dall'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura in carica fino all'insediamento della nuova Assemblea.
7. Per il funzionamento del Consiglio si applica il Capo I del Titolo III della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
8. La partecipazione al Consiglio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

Art. 11

(Compiti del Consiglio Regionale del Terzo Settore)

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime pareri facoltativi sulle proposte di atti normativi riguardanti il Terzo settore per le attività indicate dall'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017;
 - b) formula proposte alla Giunta regionale riguardanti il Terzo settore;
 - c) collabora alla verifica dello stato di attuazione della normativa concernente i rapporti tra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni su richiesta delle strutture regionali competenti;
 - d) concorre alla definizione delle strategie condivise tra gli Enti del Terzo settore e la rete dei Centri di servizio per il volontariato;
 - e) propone iniziative informative e divulgative sulla disciplina dettata dalla presente legge;
 - f) promuove, in collaborazione con la Regione, occasioni periodiche di confronto e

consultazione con gli Enti del Terzo settore:

- g) adotta iniziative di proposta, impulso, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di Terzo settore.

Art. 12

(Osservatorio regionale del Terzo settore e sull'amministrazione condivisa)

1. La Regione istituisce presso l'assessorato competente un Osservatorio regionale del Terzo settore e sull'Amministrazione condivisa, quale strumento di studio e approfondimento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Regionale del Terzo settore anche avvalendosi del supporto di esperti in materia individuati dalle Università che hanno sede nel territorio regionale.
2. L'Osservatorio assolve le seguenti funzioni:
 - a) raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del Terzo settore ed effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - b) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto con le realtà associative di base;
 - c) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al Terzo settore;
 - d) proporre al Consiglio iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali;
 - e) monitorare gli interventi attivati sul territorio diretti a realizzare l'amministrazione condivisa di cui al Titolo III;
 - f) monitorare i percorsi di formazione e partecipativi realizzati.
3. Per un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio può anche proporre al Consiglio Regionale del Terzo settore forme di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, centri di servizio per il volontariato, fondazioni di origine bancaria e con gli ordini professionali direttamente coinvolti nell'applicazione del Codice del Terzo Settore.

Art. 13

(Assemblea Regionale del Terzo settore)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio di cui all'articolo 10, indice annualmente l'Assemblea regionale del Terzo settore, di seguito denominata "Assemblea", quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse. L'Assemblea è costituita dagli Enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, con sede nel territorio regionale.
2. Sono invitati a partecipare all'Assemblea gli enti locali, le aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994 n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7

dicembre 1993, n. 517) e le fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna.

3. All'Assemblea viene presentato un rapporto della Giunta regionale, predisposto anche sulla base delle elaborazioni dell'Osservatorio.

TITOLO III

Rapporti degli enti pubblici con gli Enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa

Art. 14

(Principi comuni)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, comma 1, promuovono, anche su iniziativa degli Enti del Terzo settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore e, oltre a quanto previsto dai successivi articoli da 16 a 25, nel rispetto dei seguenti principi comuni:
 - a) i rapporti di collaborazione garantiscono il riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
 - b) i procedimenti amministrativi si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 117 del 2017, dai relativi provvedimenti ed atti attuativi, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché della disciplina, statale e regionale, di settore, assicurando l'eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui in conseguenza dell'iscrizione degli Enti del Terzo settore, partecipanti ai procedimenti, nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - c) le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche in ogni caso garantiscono condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli Enti del Terzo settore;
 - d) di norma, le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore prevedono il ricorso a forme e modalità di valutazione dell'impatto, anche di tipo sociale, generato dalle attività medesime sulle comunità locali di riferimento, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e dai relativi atti e provvedimenti attuativi;
 - e) le attività di interesse generale, svolte ai sensi del presente Titolo, sono considerate ai fini delle attività di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale, previste dalla disciplina vigente, e dei relativi aggiornamenti; in particolare, possono essere coordinate con la programmazione pluriennale dei contratti pubblici, nonché con l'approvazione degli strumenti di programmazione della valorizzazione ed affidamento dei beni pubblici, previsti dalla vigente disciplina di settore;
 - f) le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore si svolgono garantendo il rispetto del livello di tutela previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari.

2. Le attività indicate dall'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017 possono essere svolte dagli Enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa, ai sensi della presente legge, anche come servizi di interesse generale ai sensi del diritto europeo, a condizione che l'Autorità locale emani il relativo atto di incarico nella forma e con il contenuto richiesto dal diritto europeo e dai principi dei Trattati e della giurisprudenza comunitaria, nonché valutati in concreto la natura economica o meno dei servizi accertando che l'attività sia svolta senza scopo di lucro.
3. Al fine di assicurare livelli ulteriori di trasparenza e di pubblicità, relativi alle attività di interesse generale, messe in atto per effetto della collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, le amministrazioni procedenti, ferma restando la disciplina vigente in materia di trasparenza amministrativa, possono prevedere all'interno del proprio sito istituzionale una modalità specifica di evidenziazione con la denominazione "Amministrazione condivisa".
4. In coerenza con gli elementi costitutivi dell'amministrazione condivisa, quale comunanza di scopo ed attivazione di forme di collaborazione per la realizzazione di attività di interesse generale rivolte alla comunità locale, ed al fine di promuovere l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, le amministrazioni pubbliche e tutti i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono istituire "Punti di contatto per l'Amministrazione condivisa" all'interno di spazi, luoghi ed immobili, pubblici e privati, aperti ed accessibili al pubblico, nei quali fornire agli interessati informazioni in relazione alle attività di interesse generale attive, comprese le forme di raccolta fondi ed altre forme di opportunità e di partenariati speciali, attivabili ai sensi del presente Titolo, avvalendosi anche dei CSV e delle Reti associative presenti sul territorio Regionale.
5. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione:
 - a) supporta gli enti locali, singoli e associati, anche mediante l'emanazione di linee guida, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
 - b) promuove percorsi di formazione e partecipativi, per permettere ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, di realizzare i percorsi di amministrazione condivisa, osservarne le evoluzioni, garantire l'analisi dei risultati anche ex-post, da condividere successivamente nell'ambito delle sedi di rappresentanza del Terzo settore e di confronto di cui al Titolo II.
6. La Regione promuove altresì iniziative di formazione e di divulgazione rivolte agli enti locali e agli enti del Terzo settore, riguardanti le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, previsti dal d.lgs. n. 117 del 2017 e dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

Art. 15*(Co-programmazione)*

1. La co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, è l'istruttoria condivisa fra Enti del Terzo settore e l'amministrazione pubblica procedente, titolare dell'attivazione, finalizzata alla definizione di obiettivi comuni e all'individuazione dei bisogni, delle problematiche, delle opportunità e delle risorse, a vario tipo attivabili, della comunità locale considerata, per individuare e condividere gli obiettivi dei programmi nei diversi ambiti e settori di intervento delle amministrazioni nei rapporti con il Terzo settore. Le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'Amministrazione Pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 5, comma 1, fermi restando il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e quanto previsto dalla disciplina vigente di settore, tengono conto dell'attività di co-programmazione svolta ai fini dell'elaborazione o dell'aggiornamento, nonché dell'integrazione dei piani e degli altri strumenti di programmazione e a contenuto generale, variamente denominati, di propria competenza.
3. La co-programmazione può consistere in distinti procedimenti, attivati dalle amministrazioni procedenti, anche su iniziativa di parte degli Enti del Terzo settore, fermi restando il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, efficacia, efficienza e parità di trattamento.
4. La co-programmazione può svolgersi anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali, messi a disposizione dall'amministrazione procedente, comunque garantendo il rispetto dei principi di cui al comma 3, nonché della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali e amministrazione digitale.

Art. 16*(Principi in tema di procedimento di co-programmazione)*

1. I procedimenti di co-programmazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente;
 - b) coordinamento con la disciplina regionale in materia di programmazione e di pianificazione, anche di settore;
 - c) rendicontazione pubblica, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione procedente, degli esiti dell'attività di co-programmazione, comprensivi degli eventuali interventi ad essa conseguenti;
 - d) considerazione degli esiti della valutazione di impatto, relativi alle attività di interesse generale poste in essere nelle forme previste dalla presente legge, ai fini dell'attivazione e dell'aggiornamento dei procedimenti di co-programmazione.

Art. 17*(Co-progettazione)*

1. La co-progettazione, in applicazione dell'articolo 55, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2017, è la metodologia mediante la quale, anche a seguito degli esiti dei procedimenti di co-programmazione, di cui agli articoli 15 e 16, nonché sulla base di quanto previsto dagli atti a contenuto regolamentare e generale, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, attivano forme di collaborazione e di amministrazione condivisa, finalizzata allo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore della comunità locale e del perseguimento dell'interesse generale.
2. La co-progettazione può ad avere ad oggetto più attività di interesse generale, fra quelle indicate dall'articolo 5 d.lgs. n. 117 del 2017, e può essere finalizzata alla valorizzazione, anche sociale, dei beni e degli immobili pubblici, ai sensi di quanto previsto dal presente Titolo.
3. Al fine di sostenere rapporti di collaborazione, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, ferma restando la loro autonomia organizzativa e regolamentare, possono istituire e disciplinare l'organizzazione e la tenuta di elenchi di Enti del Terzo settore, con i quali attivare rapporti di collaborazione, ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. In ogni caso, è garantito il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento ed economicità.
4. L'attività di collaborazione attivata mediante co-progettazione, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale, realizza una cooperazione tra Enti del Terzo settore e pubblica amministrazione e opera per tutta la durata del rapporto.

Art. 18*(Principi in tema di procedimento di co-progettazione)*

1. I procedimenti di co-progettazione, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 55, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2017 e dai vigenti atti regolamentari ed attuativi, si svolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente;
 - b) coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;
 - c) rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016.

Art. 19*(Co-progettazione mediante accreditamento)*

1. Le attività di interesse generale possono essere svolte mediante co-progettazioni, finalizzate, in attuazione dell'articolo 55, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017,

all'accREDITamento di Enti del Terzo settore con i quali attivare rapporti di collaborazione, anche a seguito di iniziativa di questi ultimi.

2. I procedimenti di co-progettazione nella forma dell'accREDITamento si svolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione precedente;
 - b) pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;
 - c) coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;
 - d) rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016;
 - e) disciplina delle ipotesi di risoluzione del rapporto di collaborazione per effetto del venir meno dell'accREDITamento.

Art. 20

(Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato)

1. Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (di seguito APS) e con organizzazioni di volontariato (di seguito ODV), ai sensi degli articoli 56 e 57 del d.lgs. n. 117 del 2017, mediante procedimenti conformi ai principi dell'articolo 14 e tali da garantire che l'individuazione degli Enti del Terzo settore avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza.
2. Ai fini della motivazione del provvedimento con il quale si indicano le ragioni di utilizzo dello strumento convenzionale, per "maggior favore rispetto al mercato," ai fini della presente legge, si considerano anche gli impatti generati dall'attività di collaborazione nei confronti della comunità di riferimento, purché predeterminabili in modo oggettivo *ex ante* e valutabili *in itinere* ed *ex post*, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 della legge n. 10 del 2016, con conseguente rendicontabilità degli oneri sostenuti dagli Enti del Terzo settore per la valutazione e misurazione dell'impatto sociale.

Art. 21

(Comodato di beni immobili e mobili.

Modifica dell'articolo 7 della Legge regionale 25 febbraio 2000 n.10)

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della Legge regionale 25 febbraio 2000 n.10 "Disciplina dei beni regionali-Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989 n.11" è soppresso.
2. Il comma 4 bis dell'articolo 7 della Legge regionale 25 febbraio 2000 n.10 è così sostituito: "4 bis. I beni concessi ai sensi del comma 3 non possono essere oggetto di sub locazione."
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della Legge regionale 25 febbraio 2000 n.10 è inserito il seguente comma: "2 bis. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata

gratuitamente a favore degli Enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017 e della legislazione regionale vigente in materia di promozione e sostegno del Terzo settore. I beni affidati non possono essere oggetto di sub affidamento”.

ART. 22

(Uso di beni immobili e mobili)

1. La Regione e gli altri enti di cui all'articolo 5, comma 1, possono rispettivamente affidare in gestione e concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati alle amministrazioni locali.
2. La Regione e gli altri enti di cui all'articolo 5, comma 1, possono realizzare in collaborazione con gli Enti del Terzo settore azioni di amministrazione condivisa dei beni comuni, finanziabili anche ai sensi della Legge regionale 22 ottobre 2018 n. 14 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche).
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 71 del d. lgs. 117 del 2017 ai fini della determinazione della durata massima del contratto di affidamento in gestione e comodato le amministrazioni procedenti tengono conto della pluralità degli effetti positivi nei confronti della comunità di riferimento generabili dall'utilizzo dei beni concessi. Tale valorizzazione, non coincide con la mera quantificazione economica dei benefici generati dall'uso, ma si estende a poste intangibili e non monetizzabili di grande rilevanza per la comunità. Ai fini della concessione del bene va allegata la documentazione che contiene, in via preventiva, la definizione degli effetti, condivisi con la comunità, che si vogliono generare ed i relativi indicatori per misurare le trasformazioni ed i cambiamenti positivi generati.
4. La Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, disciplinano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, e le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili e immobili.

Art. 23

(Concessione di beni culturali immobili pubblici non statali)

1. I beni culturali immobili di proprietà dei soggetti appartenenti al "Sistema delle amministrazioni regionali" di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), possono essere dati in concessione a enti del Terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z), del d.lgs. n. 117 del 2017, con pagamento di un canone agevolato, anche su richiesta degli enti stessi per l'attivazione di forme speciali di partenariato, ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 89, comma 17, del d.lgs. n. 117 del 2017.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, gli enti di cui al comma 1, predispongono un elenco dei beni culturali immobili, reso pubblico anche in forma telematica, per l'uso dei quali non è attualmente corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di manutenzione o restauro e di cui si intende affidare la concessione per lo svolgimento di attività di interesse generale, ferme restando le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3. Nell'ambito dei procedimenti avviati su istanza di Enti del Terzo settore, singoli o associati, le domande di attribuzione dei beni immobili devono avere, a pena di irricevibilità, il seguente contenuto minimo:
 - a) descrizione della proposta progettuale e inserimento nel contesto di riferimento;
 - b) indicazione degli interventi di manutenzione, di rifacimento e di riqualificazione proposti, ferme restando le finalità di tutela, previste dal d. lgs. n. 42 del 2004;
 - c) quadro economico degli interventi e dei relativi oneri, compreso l'eventuale canone di concessione, nonché della stima dei ricavi di gestione, compreso l'eventuale contributo richiesto all'amministrazione concedente, anche a scomputo degli oneri;
 - d) proposta di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione, con indicazione dell'eventuale apporto di soggetti diversi dagli Enti del Terzo settore, nei limiti e secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1;
 - e) eventuale metodologia proposta con riferimento alla valutazione e misurazione dell'impatto sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016;
 - f) dichiarazioni dei legali rappresentanti degli Enti del Terzo settore in ordine al possesso dei requisiti, di ordine generale e di capacità, tecnica ed economica, necessari in relazione al progetto di gestione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai beni culturali immobili di proprietà degli enti locali e degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 24
(Contributi)

1. La Regione sostiene le APS e le ODV di cui agli articoli 32 e 35 del d.lgs. n. 117 del 2017, con sede legale in Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, mediante la concessione di contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017.
2. Per le finalità stabilite dalla presente legge, la Regione può inoltre assegnare, mediante proprie risorse, contributi:
 - a) all'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2017, per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca sui temi di interesse del Terzo settore, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale per il terzo settore, nonché le attività di supporto alle organizzazioni di Terzo settore e per lo svolgimento di azioni volte alla promozione, valorizzazione e sperimentazione regionale.

- b) agli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da soggetti del Terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore per il sostegno delle attività di cui all'articolo 7, comma 4.
 - c) alle articolazioni regionali delle reti associative di cui all'articolo 9 per la realizzazione di progetti di diffusione e rilevanza regionale, di cui all'articolo 9, comma 2.
 - d) ai centri di servizio per il volontariato per il sostegno delle attività di cui all'articolo 8, comma 3.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241 del 1990.
 4. La Giunta Regionale può istituire fondi di garanzia per l'accesso al credito o per l'abbattimento dei tassi di interesse per gli Enti del Terzo settore, anche se privi di personalità giuridica, al fine di consolidare la loro presenza sul territorio regionale.

Art. 25

(Attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. n. 117 del 2017 "Accesso al fondo sociale europeo")

1. La Regione Emilia-Romagna, nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e degli altri finanziamenti europei, in relazione alle attività di interesse generale, di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli Enti del Terzo settore alle risorse finanziarie.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate nell'ambito dei procedimenti di amministrazione condivisa, di cui al presente Titolo, nonché per la valorizzazione di beni pubblici mediante la vigente disciplina in materia di "Art-bonus" e di "Social-bonus".
3. Le risorse di cui al comma 1, oltre agli strumenti previsti dai vigenti regolamenti sui fondi europei, possono essere utilizzati per promuovere forme speciali di partenariato ed azioni sociali innovative, quali espressione di innovazione sociale aperta, nonché per attivare l'utilizzo, anche sperimentale, degli strumenti di finanza di impatto.
4. Ai fini della presente legge, per strumenti di finanza ad impatto si intende l'insieme di relazioni finanziarie in cui i diversi attori, pubblici e privati, intenzionalmente collaborano per la generazione di impatto sociale e ambientale positivo. Tali strumenti si fondano sulla misurabilità e addizionalità dell'impatto e prevedono che i flussi finanziari fra gli attori coinvolti siano subordinati alle evidenze di impatto.

Art. 26

(Fondo regionale per l'innovazione sociale)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito, a valere sulle risorse di cui all'articolo 25, un apposito e distinto fondo pluriennale per l'innovazione sociale, con l'obiettivo di favorire la collaborazione fra enti locali, singoli e associati, Enti del Terzo

settore e altri enti pubblici e privati. Il fondo è essenzialmente destinato a promuovere progetti volti a:

- a) favorire la convivenza e l'integrazione sociale;
- b) contrastare e prevenire le cause di disagio sociale, individuale e familiare, derivante da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche;
- c) conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro e garantire il raggiungimento di pari opportunità;
- d) favorire e supportare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari.

2. I beneficiari del fondo sono gli Enti del Terzo settore e gli enti locali, singoli e associati.
3. Il fondo è destinato altresì a finanziare le iniziative collaborative i cui obiettivi sono rivolti verso esigenze sociali con l'aspettativa esplicita di un impatto sociale intenzionale e misurabile. In fase di prima attuazione il fondo potrà inoltre essere destinato a supporto della progettazione di processi e strumenti di valutazione di impatto da parte degli Enti del Terzo settore.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con propri atti definisce annualmente gli ambiti di intervento, le caratteristiche delle progettualità di innovazione sociale e i relativi criteri di misurabilità dell'impatto sociale, gli ambiti di intervento, le modalità di funzionamento del fondo, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle domande.
5. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il fondo di cui al comma 1 può essere destinato anche al sostegno di altri progetti di innovazione sociale riconducibili alle attività di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 27

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni)

1. In attuazione dell'articolo 70, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017, gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli Enti del Terzo settore. È fatta salva la possibilità per gli Enti del Terzo settore di richiedere la disponibilità di ulteriori beni.
2. Sulle richieste, gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui all'articolo 70, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale e assicurando la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico perseguite da ciascuna amministrazione.
3. Le manifestazioni e le iniziative temporanee devono essere promosse da Enti del Terzo settore e ne deve essere documentata la connessione con l'attività di interesse generale svolta.

Art. 28*(Disposizioni in materia urbanistica e edilizia)*

1. La sede legale degli Enti del Terzo settore e i locali e spazi all'aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, possono essere collocati in edifici e in aree ricadenti in tutti gli ambiti del territorio comunale, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili, definite dagli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia". L'insediamento degli Enti del Terzo settore è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti né il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo.
2. Gli interventi edilizi di nuova costruzione e di riuso e di rigenerazione urbana attuati all'interno del territorio urbanizzato per la costruzione o il recupero della sede degli enti del Terzo settore, purché non di tipo produttivo, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, e dei locali e spazi all'aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, sono realizzati in conformità alle previsioni del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del regolamento edilizio, fatta salva la possibilità di usufruire del permesso di costruire in deroga, di cui all'articolo 20 della L.R. n. 15 del 2013, e sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione.
3. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 7 comma 2 della Legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24, "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prevedono e privilegiano, tra gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana riguardanti spazi e edifici sia pubblici sia privati, le sedi degli enti del Terzo settore e i locali e gli spazi all'aperto di pertinenza in cui si svolgono le relative attività istituzionali, da considerarsi pertanto tra le nuove funzioni diversificate quali spazi e strutture di servizio pubblico.
4. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e promuovere, in particolare, lo sviluppo di iniziative sociali e culturali, i Comuni favoriscono l'utilizzazione temporanea di tali edifici da parte degli Enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 16 della Legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio".
5. Allo scopo di favorire l'integrazione delle politiche di promozione sociale nel PUG, il Comune coinvolge le rappresentanze degli Enti del Terzo settore presenti nel territorio comunale nell'ambito delle forme di consultazione e partecipazione dei cittadini di cui all'articolo 45, comma 8, della L.R. n. 24 del 2017, per fornire una completa informazione sulle previsioni pianificatorie e acquisire elementi di conoscenza e giudizio, di cui tener conto nell'assunzione delle determinazioni conclusive sul piano.

Art. 29*(Clausola valutativa)*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere il Terzo settore, nel promuovere l'amministrazione condivisa e la cittadinanza attiva. A tal fine, la Giunta, avvalendosi anche dell'attività svolta nell'ambito delle funzioni di osservatorio regionale ai sensi dell'articolo 12, presenta con cadenza triennale alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) evoluzione, diffusione e caratteristiche del Terzo settore nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale, dando altresì conto delle necessità del territorio e delle priorità d'intervento;
 - b) interventi attuati per promuovere la rappresentanza e la partecipazione degli Enti del Terzo settore, con particolare riferimento all'istituzione e all'operatività degli organismi previsti dal Titolo II della legge;
 - c) attività svolte dai CSV e dalle reti associative di cui agli articoli 8 e 9;
 - d) interventi attuati per realizzare un'amministrazione condivisa, dando conto delle procedure di cui al Titolo III attivate sul territorio, nonché dei percorsi di formazione e partecipativi realizzati, anche al fine di valutarne i risultati;
 - e) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 25; iniziative finanziate dal Fondo regionale per l'innovazione sociale previsto dall'articolo 27, anche con riferimento al supporto della costruzione di processi e strumenti di valutazione di impatto sociale e all'individuazione di criteri di misurabilità dell'impatto stesso; eventuale utilizzo, anche sperimentale, di strumenti di finanza di impatto ed esiti ottenuti;
 - f) opinioni prevalenti sull'attuazione della legge tra gli operatori delle organizzazioni del terzo settore, tra i soggetti attuatori degli interventi e i cittadini, con particolare attenzione al protagonismo giovanile;
 - g) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

TITOLO IV**Disposizioni finali****Art. 30***(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse autorizzate con riferimento alla legge 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) e alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre

1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) nell'ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 8 – Cooperazione e associazionismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025, nonché dalle risorse previste in sede di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 31
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
 - a) legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo));
 - b) legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26));
 - c) legge regionale 19 ottobre 2017 n. 20, (Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore alla concertazione regionale e locale).
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
 - b) articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale).

Art. 32
(Disposizioni transitorie)

1. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12, recante norme per la valorizzazione delle organizzazioni di

volontariato, e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 recante norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale, si intendono riferiti al d.lgs. n. 117 del 2017 e alla presente legge.

2. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione ai registri costituiti con la legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 e con la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 si intendono riferiti alle corrispondenti sezioni del RUNTS di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 117 del 2017.
3. A decorrere dal termine di cui all'articolo 102, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, le disposizioni delle leggi e degli atti amministrativi della Regione vigenti riferite alle ONLUS, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del medesimo d.lgs. n. 117 del 2017 si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore, di cui all'articolo 82, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017.
4. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione alla Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), all'Osservatorio regionale e all'Assemblea regionale del Terzo Settore, di cui agli articoli 3 e 4 della Legge regionale 19 ottobre 2017, n. 20 (Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del Terzo Settore alla concertazione regionale e locale), si intendono riferiti rispettivamente al Consiglio regionale del Terzo settore, all'Osservatorio regionale del Terzo settore e all'Assemblea regionale del Terzo settore di cui agli articoli 7, 9 e 11 della presente legge.

**NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE,
DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA**

Allegato 1 - I decreti ministeriali di attuazione della Riforma

L. 106/2016 (Delega)	Decreti attuativi
Art. 10, comma 4, Statuto Fondazione Italia Sociale	Dpr 28 luglio 2017
D. LGS. 40/2017 (SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE)	Decreti attuativi
Art. 4, comma 4, Piano triennale e annuale	Dpcm 4 settembre 2019
Art. 10, comma 2, Nomina componenti Consulta nazionale servizio civile	Dpcm 21 luglio 2020
Art. 10, comma 3, Funzionamento Consulta nazionale servizio civile	Dpcm 21 luglio 2020
D. Lgs. 111/2017 (5 per mille)	Decreti attuativi
Art. 4, comma 1, Modalità di accreditamento	Dm 23 luglio 2020
Art. 5, commi 1 e 2, Riparto quota 5 per 1000	Dm 23 luglio 2020
Art. 6, comma 2, Modalità attuative	Dm 23 luglio 2020
D. LGS. 112/2017 (DISCIPLINA IMPRESA SOCIALE)	Decreti attuativi
Art. 2, comma 3, Computo dei ricavi	Dm 22 giugno 2021
Art. 5, comma 5, Deposito atti registro imprese	Dm 16 marzo 2018
Art. 9, comma 2, Linee guida bilancio sociale	Dm 4 luglio 2019
Art. 11, comma 3, Coinvolgimento lavoratori, utenti e soggetti interessati	Dm 7 settembre 2021
Art. 12, comma 2, Modelli e procedura operazioni straordinarie	Dm 27 aprile 2018
Art. 14, comma 3, Remunerazione commissari liquidatori e membri comitati di sorveglianza	Dm 26 agosto 2020
Art. 15, comma 4, Attività ispettiva imprese sociali	Dm 29 marzo 2022
Art. 15, comma 4, Modello di verbale controlli	Mancante
Art. 15, comma 5, Coordinamento vigilanza	Dm 29 marzo 2022

Art. 18, comma 6, Modalità di attuazione di alcune misure fiscali	Mancante
D. lgs. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE)	Decreti attuativi
Art. 6, comma 1, Attività diverse	Dm 19 maggio 2021, n. 107
Art. 7, comma 2, Linee guida raccolta fondi	Dm 9 giugno 2022
Art. 13, comma 3, Modelli di redazione del bilancio di esercizio	Dm 5 marzo 2020
Art. 14, comma 1, Linee guida bilancio sociale	Dm 4 luglio 2019
Art. 18, comma 2, Meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli	Dm 6 ottobre 2021
Art. 19, comma 2, Riconoscimento competenze volontariato	Mancante
Art. 53, comma 0, RUNTS	Dm 15 settembre 2020, n. 106
Artt. 55. 56 e 57, Linee guida rapporto p.a. ed ETS	Dm 31 marzo 2021, n. 72
Art. 59, comma 3, Nomina dei primi componenti del Consiglio Nazionale del terzo settore	Dm 23 gennaio 2018
Art. 62, comma 6, Credito d'imposta FOB e procedure per la concessione di contributi	Dm 4 maggio 2018
Art. 64, commi 1-3 , Costituzione ONC e nomina dei suoi primi componenti	Dm 19 gennaio 2018
Art. 76, comma 4, Definizione delle modalità per l'utilizzo del contributo per ambulanze e attività strumentali	Dm 16 novembre 2017
Art. 81, comma 7, Modalità attuative social bonus	Dm 23 febbraio 2022
Art. 83, comma 2, Individuazione beni in natura che danno diritto a deduzione / detrazione di imposta e criteri e modalità di valorizzazione delle liberalità commi 1 e 2	Dm 28 novembre 2019
Art. 91, comma 5, Versamento al bilancio dello Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie	Mancante
Art. 96, Vigilanza ETS	Mancante
Art. 97, comma 3, Composizione e funzionamento cabina di regia	Dpcm 11 gennaio 2018

**NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE,
DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA**

Allegato 2 - Tabelle ISTAT 2020

ISTITUZIONI NON PROFIT E DIPENDENTI. Anni 2015-2020, valori assoluti	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Istituzioni non profit	336.275	343.432	350.492	359.574	362.634	363.499
Dipendenti delle istituzioni non profit	788.126	812.706	844.775	853.476	861.919	870.183

2020	Istituzioni	Dipendenti
Emilia-Romagna	27.658	82.291

Istituzioni per forma giuridica 2020	Associazione	Cooperativa sociale	Fondazione	Altra giuridica forma	Totale
Emilia-Romagna	23.091	881	713	2.973	27.658

Dipendenti per forma giuridica 2020	Associazione	Cooperativa sociale	Fondazione	Altra giuridica forma	Totale
Emilia-Romagna	11.981	57.306	5.786	7.218	82.291

Istituzioni per periodo di costituzione	Fino al 1983	1984-2005	2006-2015	2016-2020	Totale
Emilia-Romagna	2.226	11.566	8.229	5.637	27.658

Dipendenti per periodo di costituzione	Fino al 1983	1984-2005	2006-2015	2016-2020	Totale
Emilia-Romagna	21.248	52.033	6.157	2.859	82.291

Province (2020)	Istituzioni non profit	Dipendenti
Piacenza	2.065	3.209
Parma	3.206	9.925
Reggio Emilia	2.965	10.974
Modena	3.708	10.465
Bologna	6.486	20.926
Ferrara	1.941	4.842
Ravenna	2.626	7.147
Forlì-Cesena	2.745	9.107

Attività istituzioni non profit – 2020
Emilia-Romagna

Attività culturali e ricreative	Attività sportive	Istruzione e ricerca	Sanità	Ambiente	Assistenza sociale e protezione civile
8.713	9.156	1.069	1.025	519	2.063
31,50%	33,10%	3,87%	3,71%	1,88%	7,46%

Sviluppo economico e coesione sociale	Tutela dei diritti e attività politica	Filantropia e promozione del volontariato	Cooperazione solidarietà internazionale	Religione	Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	Altre attività
344	581	358	433	1.763	1.512	122
1,24%	2,10%	1,29%	1,57%	6,37%	5,47%	0,44%